

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

PRESIDENZA

Ods nr 11/2020

Ivrea il 10 aprile 2020

Il Presidente

-Visti i DM 11-2020, il DL 18/2020 e il DL 8 aprile 2020 n. 23 che proroga all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1° e 2°, d.1. 17 marzo 2020, n. 18 (rinvio delle udienze, sospensione dei termini),

-in costanza della situazione di pericolo di contagio, dell'esigenza di limitazione agli spostamenti introdotta dalla legislazione di emergenza ed il conseguente regime di funzionalità degli Uffici Giudiziari,

-stante la riduzione dell'attività giudiziaria disposta dalla predetta normativa emergenziale,

-dato atto della necessità di applicare un regime interpretativo ed una operatività organizzativa volti a contenere per quanto possibile spostamenti e contatti personali al fine della tutela della salute della collettività,

- come di seguito aggiornati i precedenti OdS

allo stato e sino all'11 maggio 2020

si evidenzia

> Che i procedimenti penali sono rinviati d'ufficio indipendentemente dalla comunicazione del rinvio e che fanno eccezione al rinvio d'ufficio (art. 83 DL 18/2020 e art. 36 DL 23/2020): co. 3 lett. b) e 36 comma 2 DL 23/2020 udienze di convalida arresto o fermo e udienze di procedimenti nei quali vi è scadenza termini massimi di misura nel periodo o nei nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (art. 304 c.p.p.). Non rilevano i procedimenti nei quali scade il termine di fase nel periodo, che quindi rientrano nella regola generale del rinvio d'ufficio; procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (solo REMS) ; ulteriori ipotesi di rinvio d'ufficio, ma solo a condizione che l'imputato o il difensore (anche disgiuntamente) richiedano espressamente che si proceda: 1) detenuti per la causa; b) procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche non detentiva o di sicurezza non detentiva(libertà vigilata); incidenti probatori, a condizione che il giudice, su richiesta di parte (PM o difesa) dichiari l'urgenza.

Per i processi già fissati prima del DL e per i quali è prevista la celebrazione durante il periodo di tutela il giudice deve interpellare il PM e la Difesa con provvedimento interlocutorio per verificare se sussistano condizioni di particolare urgenza. In caso vi sia richiesta, valuta e con decreto motivato conferma l'udienza. In caso contrario è applicata la regola generale dell'art. 83 DL 18/2020.

Che le cause e i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio indipendentemente dalla comunicazione del rinvio, ad eccezione di quanto indicato dal DM 18/2020 (cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di

paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti... subordinatamente alla dichiarazione di urgenza).

a precisazione si indica quindi che avranno quindi trattazione solo :

- →i TSO, i procedimenti di interruzione volontaria gravidanza ed ordini protezione contro abusi familiari; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- →gli esami interdicendi e ASO (tanto in sede, quando fuori sede), solo se afferenti a situazioni indifferibili, che deve essere specificamente allegata da parte del ricorrente, delibata e dichiarata dal Giudice Istruttore a condizione che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- →tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tale situazione, allegata dalle parti o rilevata dal giudice, la trattazione è subordinata alla dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente o dal giudice istruttore, a seconda della fase;
- → le cause aventi oggetto alimenti od obbligazioni alimentari. Tale oggetto si intende in senso stretto; la trattazione delle separazioni giudiziali -fase Presidenziale- e i procedimenti ex art 337 bis c.c. sono quindi da intendersi sospesi, salvo che siano oggetto di esplicita dichiarazione di urgenza assunta dal giudicante, quando ricorrano situazioni di pregnante pregiudizio alle parti, profili concreti di urgenza o situazione di criticità, allegati dalle parti o rilevati dal giudice.

dispone

Che presso gli uffici del Tribunale e dell'UGdP di Ivrea operi a turno un numero ridotto di personale in presidio necessario alla funzionalità dei servizi indifferibili, come da separati OdS.

- > Che il personale indossi guanti monouso e apposita mascherina di protezione individuale
- Che personale e pubblico mantenga la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri. I responsabili delle sezioni sono delegati ad allocare le postazioni lavorative in ottemperanza a tale indicazione e a vigilare sull'osservanza delle predette prescrizioni
- > Che l'accesso agli ascensori sia ammesso solo ad una persona per volta.
- Che il pubblico, professionale e non, che faccia accesso agli uffici sottoscriva la dichiarazione sull'assenza di contagio o criticità, con sua identificazione al posto di guardia dell'ingresso. Dovrà essere indossata mascherina individuale di protezione.
- Gli spostamenti all'interno del palazzo dovranno essere limitati a quelli strettamente necessari. E' inibito l'accesso del pubblico per attività non inerenti a processi/procedimenti/affari urgenti.
- Che per l'espletamento di pratiche ed attività urgenti, ovvero attinenti a processi non sospesi, le cancellerie e gli uffici siano aperti al pubblico consentendo l'accesso di una sola persona per volta assicurata una effettiva distanza di sicurezza dagli operatori (almeno metri 1,5 se non presente vetro e sportello); l'accesso ai piani 1, 2, e 3 è comunque consentito al pubblico in un massimo di due persone in contemporanea; i responsabili delle sezioni sono delegati al controllo. Non è ammesso l'accesso per pratiche od attività effettuabili tramite pct.

Informa i legali ed il pubblico

che presso la sede è attivato sistema di comunicazione a distanza per la celebrazione delle udienze penali non sospese. I legali che per loro comodità volessero partecipare con propri dispositivi -salvo problemi di rete insufficiente- sono invitati ad istallare l'applicativo SKYPE/LYNC (unico attualmente a disposizione delle Case Circondariali). Si avvisa altresì che l'Ordine Avvocati di Ivrea ha predisposto un turno a supporto dei difensori fuori circondario.

K

Informa i legali ed il pubblico

>>>che <u>la ricezione di tutti gli atti relativi ai **procedimenti penali urgenti ovvero non sospesi** avverrà con le</u> modalità concordate nel Protocollo siglato con il C.O.A. di Ivrea il 19.3.2020 sino a nuova comunicazione

- --al deposito via posta elettronica delle <u>sole</u> istanze/richieste urgenti in quanto afferenti i procedimenti non sospesi di cui all'art. 83, co. 2, D.L. n. 18/2020;
- --da effettuarsi sulle sole PEC (con avviso di consegna generato dal sistema in automatico).

Sino a nuova comunicazione non dovranno essere quindi depositati atti diversi da quelli urgenti e non potranno essere utilizzate le PEO indicate nel protocollo.

Gli atti non urgenti e/o inviati sulle PEO sono considerati non ricevuti e non depositati.

>>>-che la ricezione degli atti relativi ai procedimenti civili presso le cancellerie sarà limitata a quelli relativi ai procedimenti / processi / affari urgenti ovvero non sospesi. Non è ammesso l'accesso per pratiche od attività effettuabili tramite pct.

Dispone

Che i magistrati effettuino i rinvii delle udienze seguendo le direttive unitarie su date/criteri/priorità da assumere dal Presidente e dal Presidente di sezione, anche in relazione alla situazione dei servizi

Dispone

Come da protocollo 2-4-2020

- -che il pubblico nel caso di apprezzabile malessere con sintomi influenzale si astenga dall'aver accesso al Tribunale:
- -che ed ogni dipendente (giudice o ammnistrativo), nel caso di apprezzabile malessere con sintomi influenzale si astenga dal recarsi ufficio, richiedendo al proprio medico la valutazione dello stato di salute, facendo rientro al lavoro solo ad avvenuta completa guarigione.

Ricorda

Che in caso di situazioni di sospetto contagio di persona (pubblico o dipendente) che abbia avuto accesso al Tribunale, vi è obbligo di comunicazione alla struttura sanitaria competente, richiesta informativa anche alla Presidenza del Tribunale.

Si comunichi a tutto il personale di magistratura ed amministrativo; al Procuratore della Repubblica, al Presidente OA di Ivrea ed a Mekpol; pubblicazione sul sito.

Il Presidente
V M Bevilacqua